

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 349 DEL 21/02/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO TRA L'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA E LA PREFETTURA DI VICENZA PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL'ULSS 7 PEDEMONTANA SITO IN VIA GIACOMO LEOPARDI N. 2 A MALO (VI), DA DESTINARE A PROGETTI SOCIALI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE MIGRANTI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 331/25

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- l'ex Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, a far data dal 01/01/2017, è stata incorporata nell'Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa, dando vita alla nuova Azienda ULSS 7 Pedemontana e, conseguentemente, a decorrere dall'01/01/2017, tutti i rapporti giuridici in essere con l'Azienda ULSS 3 sono stati trasferiti alla nuova Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana risulta, pertanto, ora proprietaria dell'immobile sito in Via Giacomo Leopardi n. 2 a Malo (VI), identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 4, mappale 336, subalterno 3, categoria A/3, classe 2, e Foglio 4, mappale 336, subalterno 2, categoria C/6, classe 2;
- in virtù di un accordo di collaborazione, siglato in data 29/09/2023, tra la Prefettura di Vicenza ed il Comune di Santorso (VI), quest'ultimo veniva istituito quale capofila di una rete di comuni dell'Alto Vicentino, tra i quali il Comune di Malo, e gestore del servizio di accoglienza e integrazione migranti sul medesimo territorio;
- sulla scorta di tale accordo, il predetto immobile ha formato oggetto di un contratto di comodato approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2131 del 11/12/2023, siglato tra l'ULSS 7 Pedemontana ed il Comune di Santorso (VI), avente durata di un anno e scaduto in data 11/12/2024;
- il citato accordo di collaborazione stipulato dalla Prefettura di Vicenza con il Comune di Santorso, avente durata annuale, è scaduto in data 28/09/2024;
- con nota ns prot. n. 111453 del 13/12/2024, la Prefettura di Vicenza ha rappresentato il persistere dell'interesse a garantire la continuità del servizio di accoglienza erogato all'interno dell'immobile sito presso il Comune di Malo (VI) in Via Giacomo Leopardi n. 2, chiedendo di concedere detto immobile in godimento direttamente al proprio ufficio;
- con nota ns prot. n. 113134 del 19/12/2024, l'Azienda Sanitaria ha riscontrato a tale richiesta manifestando la propria disponibilità a concedere il citato immobile alla Prefettura di Vicenza mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di comodato;
- successivamente a tale comunicazione, la Prefettura di Vicenza e l'ULSS 7 Pedemontana, anche a seguito di scambio di corrispondenza per vie brevi, hanno condiviso uno schema di contratto di comodato, a titolo gratuito, della durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti, per regolamentare l'utilizzo dei locali in questione;
- lo schema di contratto, come concordato tra le Parti, è costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - individuazione dell'immobile sito in Via Giacomo Leopardi n. 2 nel Comune di Malo, catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Malo, Catasto Fabbricati al Foglio 4, mappale 336, subalterno 3, categoria A/3, classe 2, e Foglio 4, mappale 336, subalterno 2, categoria C/6, classe 2, come evidenziato nella planimetria allegata al contratto;
 - durata del contratto: anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione, prorogabile previo accordo scritto tra le parti;
 - l'immobile è destinato a progetti di accoglienza ed integrazione di migranti, in particolare nuclei familiari;

- è ammesso il sub comodato a favore degli enti gestori dei progetti di accoglienza ed integrazione selezionati dalla Prefettura di Vicenza;
- oneri a carico del Comodatario:
 - a) tutti i lavori, sia di carattere ordinario che straordinario, che si rendessero necessari per adeguare l'immobile al tipo di attività da svolgere;
 - b) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e di piccola manutenzione;
 - c) tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - d) l'intestazione di tutte le utenze (energia elettrica, gas, acqua, smaltimento rifiuti urbani), nonché tutte le relative spese;
 - e) le spese per le connessioni internet e telefoniche;
 - f) le spese eventuali per l'installazione e l'attivazione di dispositivi elettronici o informatici;
 - g) tutte le incombenze e le spese relative alla pulizia dei locali;
 - h) tutte le incombenze e le spese relative alla manutenzione del verde.

Per quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di contratto di comodato a titolo gratuito per l'utilizzo dell'immobile sito nel comune di Malo in Via Giacomo Leopardi n. 2, da destinare a progetti sociali di accoglienza e integrazione migranti.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di contratto di comodato a titolo gratuito per l'utilizzo dell'immobile sito nel comune di Malo in Via Giacomo Leopardi n. 2, da destinare a progetti sociali di accoglienza e integrazione migranti, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - individuazione dell'immobile sito in Via Giacomo Leopardi n. 2 nel Comune di Malo, catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Malo, Catasto Fabbricati al Foglio 4, mappale 336, subalterno 3, categoria A/3, classe 2, e Foglio 4, mappale 336, subalterno 2, categoria C/6, classe 2, come evidenziato nella planimetria allegata al contratto;
 - durata del contratto: anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti;
 - l'immobile è destinato a progetti di accoglienza ed integrazione di migranti, in particolare nuclei familiari;

- è ammesso il sub comodato a favore degli enti gestori dei progetti di accoglienza ed integrazione selezionati dalla Prefettura di Vicenza;
 - oneri a carico del Comodatario:
 - a) tutti i lavori, sia di carattere ordinario che straordinario, che si rendessero necessari per adeguare l'immobile al tipo di attività da svolgere;
 - b) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e di piccola manutenzione;
 - c) tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - d) l'intestazione di tutte le utenze (energia elettrica, gas, acqua, smaltimento rifiuti urbani), nonché tutte le relative spese;
 - e) le spese per le connessioni internet e telefoniche;
 - f) le spese eventuali per l'installazione e l'attivazione di dispositivi elettronici o informatici;
 - g) tutte le incombenze e le spese relative alla pulizia dei locali;
 - h) tutte le incombenze e le spese relative alla manutenzione del verde;
2. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
 3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. Continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.

	ULSS 7 PEDEMONTANA	
	di Rep. n. 142 del 23/01/2025	
	COMODATO A TITOLO GRATUITO PER L'UTILIZZO	
	DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ULSS 7 – PEDEMONTANA	
	SITO IN VIA GIACOMO LEOPARDI N. 2 A MALO, DA DESTINARE A	
	PROGETTI SOCIALI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE MIGRANTI	
	FRA	
	- l' Azienda ULSS 7 - Pedemontana , con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei	
	Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913430245, legalmente rappresentata	
	dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV), il 4 maggio 1967,	
	domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, in forza del Decreto del	
	Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 26 febbraio 2024, che di seguito per co-	
	modità espositiva viene denominata anche semplicemente, che di seguito per	
	comodità espositiva viene denominata anche semplicemente “Comodante” .	
	E	
	- la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Vicenza , in persona del Pre-	
	fetto dott. Filippo Romano, a norma dell'art. 94 del R.D. 23.5.1924 n. 827, che di	
	seguito per comodità espositiva viene denominata anche semplicemente	
	“Comodatario” ;	
	Premesso che:	
	- con delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023, e successivamente pro-	
	rogato da ultimo di ulteriori 6 mesi, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10	
	ottobre scorso è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza	
	dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio	
	nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;	
		1

	Ritenuto che:	
	- l'accoglienza e l'integrazione di migranti riguarda tutto il territorio provinciale	
	vicentino ed è necessario governare il fenomeno in un'ottica di sussidiarietà tra	
	Comuni e di sinergia con la Prefettura di Vicenza e il Ministero dell'Interno;	
	- solo una strategia di accoglienza diffusa nei territori locali – come già da tempo	
	avviene positivamente in altre regioni/province italiane e nello stesso territorio	
	dell'Alto Vicentino – permette un'adeguata accoglienza delle persone rispetto alla	
	macro-accoglienza, fortemente impattante a livello sociale;	
	VISTO l'articolo 15 l. n. 241/1990, il quale prevede la possibilità di concludere	
	accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in	
	collaborazione di attività di interesse comune;	
	Vista la nota prot. n. 1177201 del 13.12.2024 con la quale la Prefettura – Ufficio	
	Territoriale del Governo di Vicenza, ha chiesto la possibilità di acquisire direttamen-	
	te in godimento l'immobile sito presso il Comune di Malo in Via Giacomo Leopardi	
	n. 2;	
	Considerata la disponibilità, concessa per le vie brevi dall'Azienda Sanitaria ULSS	
	7 Pedemontana, ente proprietario della suddetta struttura, a concedere in comodato	
	l'immobile di cui trattasi alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicen-	
	za.	
	Tutto ciò premesso e ritenuta la premessa parte integrante del presente atto, le parti	
	come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1) PREMESSE	
	1) Le Parti riconoscono la premessa narrativa come parte integrante del presente	
	contratto.	
	Art. 2) OGGETTO E FINALITA'	

1) Il Comodante, come sopra rappresentato, concede al Comodatario che, come sopra rappresentato accetta, il diritto d'uso a titolo gratuito dell'immobile sito presso il Comune di Malo in Via Giacomo Leopardi n. 2, catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Malo, Fg. 4, Mappale 336, Sub. 3, meglio evidenziato nella planimetria allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 3) DESTINAZIONE ED UTILIZZO

1) L'immobile viene concesso al Comodatario con il fine di destinarlo ad uso per progetti di accoglienza e integrazione di migranti in particolare nuclei familiari, e dovrà essere utilizzato esclusivamente per tale attività.

2) Il Comodatario si impegna a non destinare l'immobile concesso ad usi diversi da quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso scritto del Comodante. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta.

3) Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto del comodatario tale comportamento sarà considerato come fatto risolutivo del contratto con immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Art. 4) DURATA

Il presente comodato avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, prorogabile previo accordo scritto tra le parti.

Art. 5) LOCALI

1) Il Comodatario dichiara di aver visionato i locali e di accettarli nello stato di fatto in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto.

2) Alla scadenza del contratto, il Comodatario dovrà restituire l'immobile libero da cose e persone e con l'eventuale rimessione in pristino nello stato in cui questi lo ha ricevuto, oppure, con le eventuali migliorie/addizioni, come previsto all'art. 10). In

ogni caso la riconsegna avverrà salvo il normale deperimento dovuto dall'uso.

3) All'atto dell'occupazione verrà redatto un verbale di consistenza e consegna dell'immobile, descrittivo dei locali e degli impianti esistenti.

Art. 6) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Le parti espressamente convengono che il presente contratto sia a titolo precario e gratuito, configurando gli estremi del contratto di comodato disciplinato, per tutto quanto non previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.

Art. 7) RECESSO DELLE PARTI E REVOCA

1) Ciascuna parte può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal presente Accordo, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del comodato, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del comodato, tra le quali la cessazione delle esigenze di accoglienza

2) Il contratto di comodato potrà essere revocato di diritto per fatto e colpa del Comodatario in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contrattuali.

Art. 8) CUSTODIA

1) Il Comodatario assume in solido la custodia dell'immobile oggetto del presente atto ed esonera il Comodante da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività svolte nell'immobile e conseguente alla custodia dello stesso, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente il Comodante.

2) Il Comodatario è costituito, con il ritiro delle chiavi, custode dell'immobile concesso in comodato e dovrà mantenerlo con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 9) DANNI E RESPONSABILITA'

1) Il Comodatario si impegna formalmente ad adottare nello svolgimento della sua attività tutte le misure e accorgimenti a tutela della pubblica e privata incolumità e ad assumersi ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi, per danni a persone, animali o cose, derivanti dall'uso del bene in oggetto.

2) Sottoscrivendo il presente atto le parti convengono che il Comodante è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso dell'immobile.

3) Il Comodatario si impegna a fare stipulare all'Ente gestore affidatario del servizio/progetto di accoglienza presso l'immobile in argomento apposita assicurazione contro l'incendio del fabbricato e di responsabilità civile per danni causati da parte dell'immobile stesso a terzi.

Art. 10) MIGLIORIE

1) L'immobile viene dato in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

2) I lavori edilizi richiesti per l'attività da svolgere all'interno dell'immobile devono ottenere la preventiva autorizzazione del Comodante e saranno eseguiti dal Comodatario a totale suo carico, previo ottenimento delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni.

3) I miglioramenti di qualsiasi specie apportati dal Comodatario restano a totale beneficio del Comodante, senza che il Comodatario possa vantare diritto a compenso alcuno per le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate.

4) Alla scadenza, o al momento dell'esecutività del recesso o della risoluzione, i locali dovranno essere restituiti al Comodante nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, fatto salvo eventuali modifiche autorizzate dal Comodante ai

sensi dei punti che precedono.

Art. 11) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODATARIO

1) Sono a carico del Comodatario, senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato:

a) tutti i lavori, sia di carattere ordinario che straordinario, che si rendessero necessari per adeguare l'immobile al tipo di attività da svolgere;

b) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e di piccola manutenzione;

c) tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;

d) l'intestazione di tutte le utenze (energia elettrica, gas, acqua, smaltimento rifiuti urbani), nonché tutte le relative spese;

e) le spese per le connessioni internet e telefoniche;

f) le spese eventuali per l'installazione e l'attivazione di dispositivi elettronici o informatici;

g) tutte le incombenze e le spese relative alla pulizia dei locali;

h) tutte le incombenze e le spese relative alla manutenzione del verde.

Art. 12) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODANTE

Sono a carico del Comodante le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria non connessa all'attività ed alle esigenze del Comodatario.

Art. 13) DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI

Il Comodatario si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire ai dipendenti del Comodante, o suoi incaricati, l'accesso nei locali oggetto del presente contratto di comodato, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività del Comoda-

tario.

Art. 14) MODIFICHE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto di comodato dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto di comodato non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei a incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.

Art. 15) CESSIONE E SUBCOMODATO

E' ammesso il subcomodato a favore degli enti gestori dei progetti di accoglienza e integrazione migranti selezionati dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, i quali subentrano al Comodante negli oneri e spese indicati all'art. 11.

Art. 16) RISOLUZIONE

Il mancato rispetto da parte del Comodatario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione e l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Art. 17) REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi del DPR 131/1986 s.m.i. La registrazione verrà effettuata dal Comodante ai sensi dell'art. 55 comma 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 634, così come modificato dall'art. 2 ter della Legge 23 dicembre 1978 n. 841, e ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1975 n. 790.

Art. 18) ELEZIONE DI DOMICILIO PER COMUNICAZIONI

Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 19) RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento

alle norme di contabilità pubblica, del Codice Civile e altre Leggi vigenti in materia di comodato in quanto compatibili e applicabili.

Art. 20) FORO COMPETENTE

Le parti convengono che in caso di controversia è competente a conoscere la causa il Tribunale del Foro di Vicenza.

Art. 21) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di convenzione.

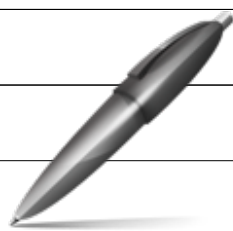
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comodante

AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA - dott. Carlo Bramezza - firmato digitalmente
(artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

Il Comodatario

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Vicenza – dott. Filippo Romano -
firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)



Firmato digitalmente da:
FILIPPO ROMANO

Ministero dell'Interno/97149560589

Firmato il 13/02/2025 13:56

Seriale Certificato: 7286401732719123874

Valido dal 14/06/2023 al 19/10/2032

Ministero della Difesa - CA di Firma
Digitale



(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1939, N. 652)

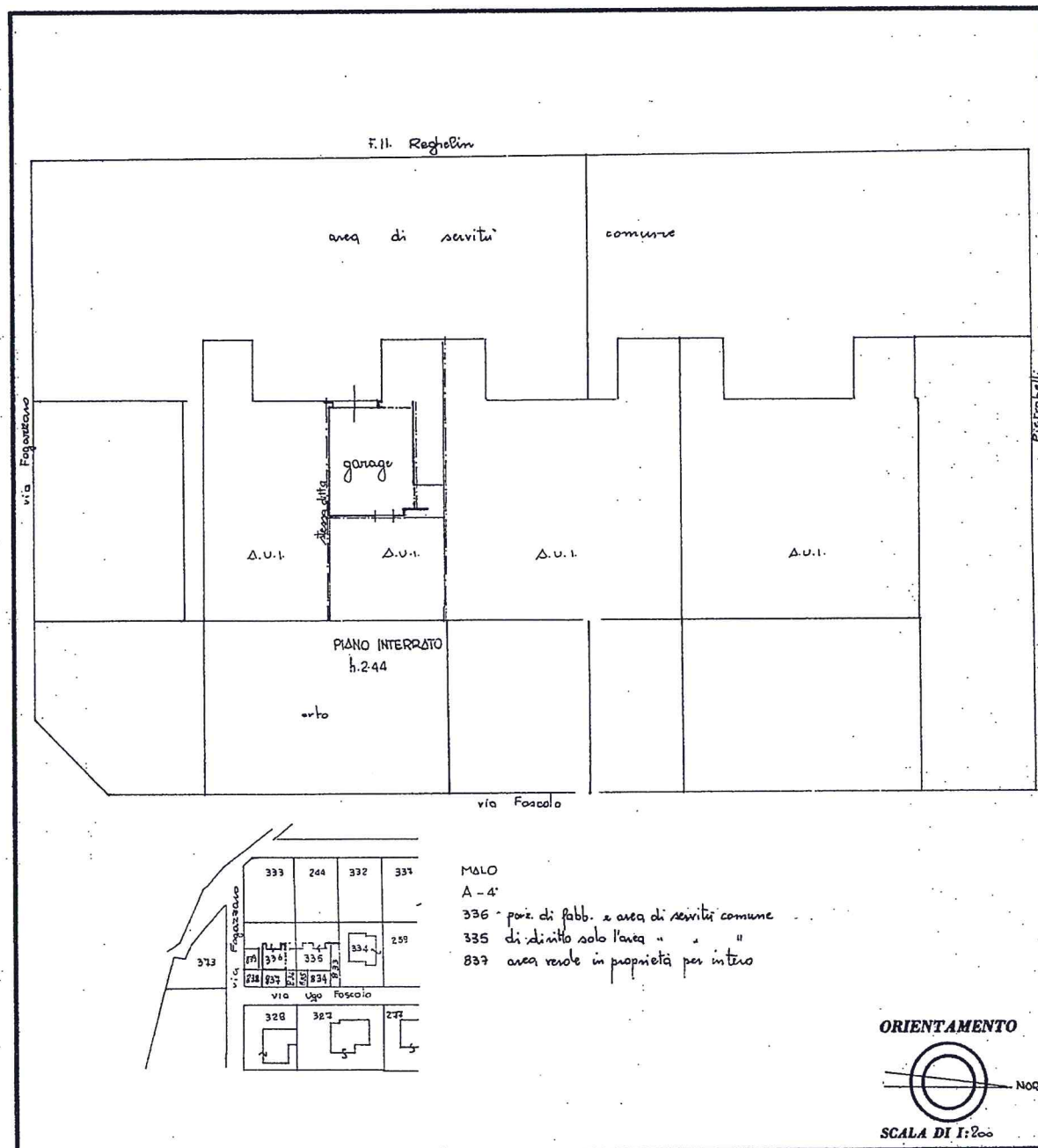
10 metr

7-11-19

Mod. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1939, N. 652)

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di.....VICENZA..... Scheda N.° 1 *a*



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA

PROT. N.º 326

Compilata dal Geometra
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Gio Battista Meneguzzo

Iscritto all'Albo dei Geometri

della Provincia di Vicenza

DATA

Firma: 

CARTOLERIA TECNICA MARANGONI - VICENZA E BOLOGNA